

## APPENDICE N. 1

<b>COMPAGNIA:</b>	MetLife Europe d.a.c. con Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. La presente Appendice è emessa dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. avente Sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma
<b>OGGETTO:</b>	Set informativo relativo al Contratto di assicurazione Mutuo Vivo
<b>DECORRENZA:</b>	01/01/2019

Con la presente Appendice, che costituisce parte integrante e sostanziale del Set informativo in oggetto, la Compagnia comunica quanto segue:

Nel caso in cui la banca o altro intermediario finanziario dovesse condizionare l'erogazione del mutuo o del credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, così come previsto dal decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, le condizioni di assicurazione relative alla garanzia **Decesso per qualsiasi causa** si intendono modificate come di seguito.

### Art. 8 – Limitazioni ed Esclusioni

 La Compagnia non sarà tenuta a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

#### 8.1 – Carenza

**Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 90 giorni, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa.** Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l'Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica.

Qualora l'evento assicurato si verifichi durante il periodo di Carenza, la Compagnia corrisponderà una somma pari all'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Il periodo di Carenza non troverà in ogni caso applicazione qualora l'evento assicurato sia conseguenza diretta di Infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico.

#### 8.2 – Esclusioni

**È escluso dal Contratto il decesso conseguenza di:**

- **dolo dell'Assicurato o dei beneficiari;**
- **suicidio dell'Assicurato, se avviene entro i primi 2 anni dalla decorrenza della copertura assicurativa o, trascorso questo periodo, nel primo anno dall'eventuale riattivazione del Contratto accordata dalla Compagnia;**
- **rischi catastrofali;**
- **atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato ad insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.**

### Art. 13 – Denuncia di Sinistro ed obblighi relativi

#### 13.1 – Formalità di denuncia del Sinistro

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia all'indirizzo **MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Sinistri, Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, Indirizzo Email [sinistri@metlife.it](mailto:sinistri@metlife.it)**. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Compagnia, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet [www.metlife.it](http://www.metlife.it) nella sezione Assistenza Clienti / Denuncia un Sinistro. Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile telefonare al Numero Verde **800.478.300**. La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati all'art. 13.2. L'invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta la Compagnia comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. La Compagnia ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata all'art. 13.2, a condizione che la richiesta sia circoscritta al sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l'accertamento del diritto alla prestazione. La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate. **L'assicurazione di cui al presente Contratto è classificata nel ramo vita. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile II comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.** In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell'impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

### 13.2 – Documentazione da allegare alla denuncia del Sinistro

Si riporta di seguito, distinta per garanzia, la documentazione da allegare alla denuncia del sinistro per la corretta istruttoria della pratica e per l'accertamento del diritto alla prestazione:

- relazione medica sulle cause del decesso;
- certificato di morte in originale;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.) verbale delle forze dell'ordine o certificato della procura o altro documento rilasciato dall'autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- eventuale referto autoptico e indagini tossicologiche.

### Art. 19 – Comunicazioni all'Assicurato in corso di Contratto

La Compagnia si impegna ad inviare all'Assicurato, **entro 60 giorni** dalla data di chiusura di ogni anno solare, ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione contenente informazioni sull'ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza, ovvero in arretrato, con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento ed il nominativo del/i beneficiario/i o del/i vincolatario/i.

**Resta inteso che con riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia, troveranno applicazione esclusivamente le condizioni di assicurazione rappresentate all'interno del Fascicolo informativo in oggetto.**

Emessa in Roma, il 01/01/2019.

FERMO IL RESTO

**MetLife Europe d.a.c.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Il Rappresentante Legale**

